

FORMAZIONE GENERALE SULLA SICUREZZA SUL LAVORO

D.lgs. 81/08 e s.m.i

Accordo Stato Regioni – 21 dicembre 2011

.Argomenti

Quadro normativo

Rischio, pericolo e prevenzione

Organizzazione della prevenzione

Diritti, Doveri e Sanzioni per i vari soggetti

Organi di vigilanza, controllo e assistenza

QUADRO NORMATIVO



Quadro normativo

- Nel campo della salute e sicurezza sul lavoro la normativa ha iniziato a svilupparsi nel secondo dopoguerra, quando sono state emanate le prime leggi ad hoc.
- Negli anni '90, sono state recepite le direttive europee. In seno a questo rinnovamento è nato il famoso D.Lgs. N. 626 del 1994



Quadro normativo


ANNI '50

D.P.R. 547/55

“Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”

D.P.R. 164/56 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni”

D.P.R. “Norme generali per l’igiene del lavoro”




ANNI '90

D.lgs.277/91 “Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici”

D.P.R. 459/96 “Direttiva Macchine”

D.lgs. 626/94 “Sicurezza e Igiene sul posto di lavoro”



9 aprile 2008

DECRETO LEGISLATIVO n° 81

TESTO UNICO in materia di TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Quadro normativo

- Nel 2008 il cosiddetto Testo Unico, il Decreto Legislativo n.81 del 9 aprile (e la seguente modifica ed integrazione n.106 del 3 agosto 2009), ha recepito la gran parte di normativa del settore e costituisce, pertanto, il principale testo di riferimento per la materia.
- L'81/2008 non è però l'unica legge esistente in questo campo: la tutela del lavoratore è garantita dall'applicazione di più norme. Ognuna atta a regolare una diversa sfaccettatura della sicurezza in azienda



Quadro normativo

DECRETO	TITOLO	AMBITO
D.Lgs n. 81/2008 (e s.m.i. n. 106/2009)	Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.	Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
D.M. 10/03/1998	Criteri generali di sicurezza antincendio	Prevenzione antincendi
D.M. n.388/2003	Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del D.Lgs 19/09/1994, n.626 e successive modifiche	Disposizioni sul pronto soccorso aziendale
D.Lgs. N. 151/2001	Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e delle paternità, a norma dell'art.15 della legge 8 marzo 2000, n.53	Tutela delle donne gestanti e puerpere
D.M. N. 37/2008	Disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno	Conformità impiantistica

• Quadro normativo



13 Titoli 306 Articoli 51 Allegati

LE IMPORTANTI NOVITA':

1. l'estensione a tutti i settori di attività e a tutti i lavoratori autonomi e dipendenti (tenendo conto delle particolari esigenze di servizio che alcune attività specifiche possono avere);
2. il rafforzamento del ruolo degli ispettori del lavoro e l'introduzione di precise disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;
3. l'adeguamento del sistema sanzionatorio con l'introduzione di sanzioni penali per i trasgressori;
4. l'obbligo per i datori di lavoro di pubblicare una valutazione complessiva del rischio;
5. l'istituzione dei rappresentanti per la sicurezza eletti dai lavoratori, con un ruolo attivo in tutto il processo di prevenzione.

• Quadro normativo: volontariato

- LEGGE 11 agosto 1991, n. 266 «Legge-quadro sul volontariato»
- Legge regionale L.R. 30 agosto 1993 n. 40, L.R. 18 gennaio 1995 n. 1
- D.Lgs 81/08 nella sua versione integrata e modificata dal D.Lgs 106/2009 fa
 - art.3 comma 3-bis,12-bis riferimento alle cooperative sociali e ai volontari
- Decreto 13/04/2011 Disposizioni in attuazione del comma 3-bis del D.Lgs 106/2009



.Quadro normativo: volontariato

Per le organizzazioni di volontariato (Odv) due modifiche estremamente significative:

- È stata rivista integralmente e sostanzialmente la figura del volontario che è passato, con l'eccezione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile, dall'essere equiparato al «lavoratore subordinato», all'essere equiparato al «**lavoratore autonomo**» (e quindi ad un soggetto a cui può essere demandata con modalità definite, l'attuazione delle misure di tutela necessarie);
- E' stata **eliminata la riserva di applicabilità della legislazione alle Odv** che, quindi, a far data dal 20 agosto 2009, devono attuare tutto quanto previsto dalle disposizioni legislative in materia di tutela della salute e della sicurezza.

.Odv e volontari: le principali disposizioni legislative

D.Lgs 81/08 Comma 12-bis art. 3 (Campo di applicazione)

«Nei confronti del **volontari** di cui alla legge 1° agosto 1991, n.266, e dei volontari che effettuano servizio civile si applicano le disposizione relative ai **lavoratori autonomi** di cui all'articolo 21 del presente decreto. Con accordi tra il volontario e l'associazione di volontariato o l'ente di servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela di cui al precedente periodo. Ove il volontario svolga la propria prestazione nell'ambito dell'organizzazione di un **datore di lavoro**, **questi è tenuto a fornire al volontario dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza** adottate in relazione alla propria attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili ad eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del volontario e altre attività che si svolgono nell'ambito della medesima organizzazione»

.Odv e volontari: le principali disposizioni legislative

D.Lgs 81/08 art. 21 Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'art. 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi.

1. ...i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'art. 2222 del codice civile.... Devono:
 - a) Utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III;
 - b) Munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;
 - c) Munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredate di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.
2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:
 - a) Beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'art. 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali
 - b) Partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'art.37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.

RISCHIO, PERICOLO E PREVENZIONE



.Rischio, pericolo e prevenzione

Pericolo: la proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore (per esempio materiali o attrezzature di lavoro) avente il potenziale di causare danni

Danno: una qualunque alterazione transitoria o permanente dell'organismo, di una sua parte o di una sua funzione.

Esempio: una frattura, la perdita di una mano, un'infezione delle vie urinarie, la silicosi, gastrite da stress



• Rischio, pericolo e prevenzione

Rischio: la probabilità che sia raggiunto il limite potenziale di danno nelle condizioni di impiego, ovvero di esposizione, di un dato fattore.

Rischio residuo: il livello di rischio esistente una volta attuati gli interventi di prevenzione e protezione individuati nella valutazione dei rischi

• Rischio, pericolo e prevenzione

Esempio

Devo attraversare una strada (situazione d'impiego)

Il pericolo (potenziale danno) sta nel fatto che durante l'attraversamento posso essere investito da qualcosa



• Rischio, pericolo e prevenzione

Esempio

Il punto che fa la differenza è:

Da cosa posso essere investito e con quali conseguenze??



• Rischio, pericolo e prevenzione

La probabilità è data dalla frequenza di casi d'investimento possibili: il punto fondamentale sta proprio nell'individuazione della frequenza con cui si verifica la situazione potenziale.

Nel nostro esempio sarà direttamente proporzionale al numero di macchine che passano e inversamente proporzionale alla mia velocità di attraversamento.

• Rischio, pericolo e prevenzione

Riassumendo:

Il rischio che un giovane atletico resti vittima di un infortunio grave attraversando una stradina di campagna dove transita una bicicletta ogni 30 minuti è piuttosto «basso».



Il rischio che un vecchietto col bastone resti vittima di un infortunio grave attraversando la Roma-Milano dove transita un TIR ogni 10 sec è piuttosto «elevato»



Rischio

Combinazione (prodotto) di probabilità (P) e di gravità (D) dei possibili danni alla salute in una situazione pericolosa ($R=P \times D$).

		DANNO		
		Lieve	Moderato	Grave
PROBABILITÀ	Molto improbabile	Rischio molto basso	Rischio molto basso	Rischio alto
	Improbabile	Rischio molto basso	Rischio medio	Rischio molto alto
	Probabile	Rischio basso	Rischio alto	Rischio molto alto
	Molto probabile	Rischio basso	Rischio molto alto	Rischio molto alto

Rischio

Indice di probabilità

P	GIUDIZIO	DEFINIZIONI E CRITERI
MI	Molto improbabile	durante la vita lavorativa di un lavoratore la probabilità di accadimento dell'evento è inferiore all'1%. Il verificarsi dell'episodio susciterebbe incredulità.
I	Improbabile	tipicamente l'evento accade ad una persona una volta durante la sua vita lavorativa.
P	Probabile	tipicamente l'evento accade ad una persona una volta ogni cinque anni. Il verificarsi dell'evento non susciterebbe sorpresa nel personale.
MP	Molto probabile	tipicamente l'evento accade ad una persona una volta ogni sei mesi.

Rischio

Indice di danno

D	GIUDIZIO	ESEMPI DI CATEGORIA DI DANNO	
DL	Danno lieve	Salute	Fastidio, irritazione (es. mal di testa) Temporanea malattia comportante disagio
		Sicurezza	Ferite superficiali: piccoli tagli e abrasioni, Irritazione agli occhi causate da polvere
DM	Danno moderato	Salute	Perdita parziale dell'udito; dermatiti; asma; disturbi agli arti superiori; malattie comportanti inabilità minori permanenti
		Sicurezza	Lacerazioni ; ustioni; traumi; distorsioni; piccole fratture
DG	Danno grave	Salute	Grave malattia mortale; grave inabilità permanente
		Sicurezza	Lesioni mortali; amputazioni; lesioni multiple; gravi fratture

Rischio

Controllo del rischio

VALUTAZIONE DEL RISCHIO	
	RISCHIO INACCETTABILE: rischio inaccettabile a prescindere dai vantaggi ottenibili che, di fatto, vieta di effettuare il lavoro. L'azione di bonifica è indilazionabile. Occorre isolare la fonte di rischio dai lavoratori: se tecnicamente non fattibile, prima di esporre i lavoratori al rischio individuato bisogna intervenire con interventi sostitutivi, effettuare un'adeguata formazione ai lavoratori esposti e limitare in ogni caso il tempo di esposizione.
	RISCHIO TOLLERABILE: rischio che può essere accettato a condizione di applicare misure per la riduzione del rischio, al fine di ridurlo al livello minimo ragionevolmente ottenibile. L'intervento di bonifica è da eseguirsi al massimo entro tre mesi, ponendo in atto nel frattempo degli interventi sostitutivi per ridurre temporaneamente il rischio presente, e verificando periodicamente sia la formazione dei lavoratori esposti che l'attuazione e l'efficacia dei provvedimenti sostitutivi.
	RISCHIO ACCETTABILE: rischio insignificante, o per le caratteristiche proprie, o in seguito all'applicazione delle misure di sicurezza previste. L'intervento di bonifica può essere eseguito con adeguata programmazione.

• Rischio

Incidente

Evento non voluto, potenzialmente in grado di provocare danni a cose o a persone.

Infortunio mancato

Evento che ha prodotto danni solo materiali. E' detto anche evento sentinella perché un numero elevato di incidenti caratterizza una situazione a forte rischio d'infortunio.

.Infortunio e Malattia professionale

Infortunio

è un evento dannoso alla persona che si manifesta in modo rapido e violento, involontario, in occasione del lavoro e pregiudica la capacità lavorativa del soggetto interessato

Malattia professionale

è un evento dannoso alla persona che si manifesta in modo lento, graduale e progressivo, involontario e in occasione del lavoro

.Prevenzione

Prevenzione

Tutte le azioni che possono essere messe in atto allo scopo di evitare il verificarsi di un evento dannoso.

Il complesso delle disposizioni o misure necessarie per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno.

.Prevenzione

Prevenzione

Può essere:

Primaria: eliminazione/contenimento dei fattori di rischio per malattia o infortunio

Secondaria: diagnosi precoce del danno alla salute, prima che si manifestino;

Terziaria: misura per impedire che un danno , già presente, possa aggravarsi.

.Protezione

Protezione

Insieme di misure e dispositivi, collettivi o individuali, idonei a ridurre l'esposizione al rischio.

In altri termini:

La misura di prevenzione tende ad abbattere la probabilità che si verifichi il danno, mentre la misura di protezione tende a ridurre la gravità del danno stesso (entrambe concorrono a diminuire il rischio).



Valutazione dei rischi

Valutazione dei rischi:

Valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.



.Filmato: Come si affronta il rischio



Considerazione sulla gestione del rischio


- Esiste un rischio già noto? **EVITALO!**
- Esiste una procedura «in sicurezza»? **SEGUILA**, anche se richiede più tempo!
- Esiste un pericolo ma non si sa cos'è? **IDENTIFICALO!**
- Adotta e segui le misure di **PROTEZIONE!**
- Tendi all'**ELIMINAZIONE** del rischio!
- Fai sempre **PREVENZIONE!**

ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE SCOLASTICA



.Organizzazione della prevenzione aziendale

Organigramma della sicurezza



.Soggetti attori della sicurezza

- Datore di lavoro
- Dirigente
- Preposto
- Lavoratore
- Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
- Servizio di prevenzione e Protezione
- Squadre di emergenza
- Medico Competente

.Datore di lavoro

Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto, che secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.



.Chi è il Datore di lavoro in una Odv?

Fatto salvo il caso di una Odv che non si avvalga di nessun lavoratore subordinato o ad esso equiparato (dove sostanzialmente non è presente e riconoscibile alcun datore di lavoro), analizzando il richiamo legislativo alla responsabilità dell'organizzazione con riferimento all'esercizio dei poteri decisionali e di spesa confrontato con la intrinseca «democraticità» delle Odv, che spesso affidano tutte le decisioni **all'organo direttivo**, il datore di lavoro di una Odv risulta essere rappresentato, in linea generale, da tutte le persone componenti l'organo direttivo o tramite apposita **delega** tale ruolo viene assegnato al **presidente**.

.Dirigente



Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

.Preposto

Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.



.Lavoratore



Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Soggetto attivo nel processo della sicurezza, e quindi anche responsabile

.Servizio di prevenzione e protezione

Servizio di prevenzione e protezione dei rischi (SPP)

Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)

Persona designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione.

Addetto al servizio di prevenzione e protezione (ASPP)

Persona facente parte del servizio di prevenzione e protezione

.SPP e le Odv

Il SPP deve essere istituito dalle sole Odv che si avvalgono dell'opera di almeno un lavoratore subordinato o ad esso equiparato.

Il SPP è rappresentato almeno da un RSPP che può avvalersi a seconda della complessità dell'organizzazione di ASPP (Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione), Addetti al Servizio di Prevenzione Incendi e lotta Antincendio, Addetti al Primo Soccorso.

.Compiti del Servizio di prevenzione e protezione dei rischi

Il Servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede a :

- All'individuazione dei fattori di rischio
- Ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive;
- Ad elaborare le procedure di sicurezza
- A proporre i programmi di informazione e formazione
- A partecipare alle consultazioni e riunioni sulla sicurezza
- Ad informare e formare i lavoratori

.Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

Quanti RLS devono essere presenti in azienda?

n.Minimo di RLS	n. Lavoratori presenti in azienda
1	Fino a 200 lavoratori
3	Da 201 a 1000 lavoratori
6	Oltre 1001 lavoratori

.Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Attribuzione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

- Accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni
- È consultato in ordine alla valutazione dei rischi
- È consultato sulla designazione degli addetti primo soccorso e antincendio
- È consultato in merito all'organizzazione della formazione
- Riceve la documentazione sulla valutazione dei rischi e sulle misure
- Riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza
- Riceve una formazione adeguata

.Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Attribuzione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

- Promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione
- Formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
- Partecipa alla riunione periodica
- Fa proposte in merito alla attività di prevenzione
- Avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività
- Può fare ricorso alla autorità competenti

.Addetti alle emergenze

Il datore di lavoro o il dirigente deve:

- Designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza, tenendo conto delle dimensioni dell'azienda e dei rischi specifici dell'azienda o della unità produttiva.
- I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda o dell'unità produttiva.

.Medico Competente

Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'art.38, che collabora, secondo quanto previsto all'art.29 comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti previsti, in caso di obbligo della sorveglianza sanitaria.



Tipo di organizzazione	Odv non di protezione civile		Odv di protezione civile	
	Senza lavoratori subordinati	Con lavoratori subordinati	Senza lavoratori subordinati	Con lavoratori subordinati
Adempimento	Senza lavoratori subordinati	Con lavoratori subordinati	Senza lavoratori subordinati	Con lavoratori subordinati
Servizio di protezione e prevenzione e nomina RSPP	Non applicabile	Applicabile secondo quanto previsto dal D.Lgs 81/2008	Non applicabile	Applicabile secondo quanto previsto dal D.Lgs 81/2008
Valutazione dei rischi	Finalizzata alla informazione dei volontari ed alla definizione delle misure di tutela		Finalizzata alla definizione delle misure di tutela e della necessità della sorveglianza sanitaria	
RLS	Non applicabile		Non applicabile	
Sorveglianza sanitaria e nomina del medico competente	Applicabile ai volontari come loro facoltà con oneri a proprio carico		Applicabile ai volontari secondo modalità da definirsi con successivo decreto	
DVR	Non applicabile		Non applicabile	

DIRITTI, DOVERI E SANZIONI PER I VARI SOGGETTI AZIENDALI



• Obblighi del datore di lavoro non delegabili

Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

- La valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi (D.V.R.);
- La designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (R.SP.P.)

• Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

Il datore di lavoro e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

- Nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.
- Designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e comunque, di gestione dell'emergenza

• Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

Il datore di lavoro e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

- Nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza
- Fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito l'R.S.P.P e il medico competente, ove presente, consultato il R.L.S.;
- Prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

• Obblighi del preposto

I preposti secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

- Sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e , in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- Verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

• Obblighi del preposto

I preposti secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

- Richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- Astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.

• Obblighi del preposto

I preposti secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

- Segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- Frequentare appositi corsi di formazione.

• Obblighi dei lavoratori

DOVERI DEI LAVORATORI

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

I lavoratori devono in particolare:

- Contribuire all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- Utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e i dispositivi di sicurezza;

• Obblighi dei lavoratori

I lavoratori devono in particolare:

- Utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione
- Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- Segnalare immediatamente le deficienze dei mezzi e dei dispositivi, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

• Obblighi dei lavoratori

I lavoratori devono in particolare:

- Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori.
- Partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro
- Sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

• Obblighi dei lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto

- I lavoratori che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono, esporre apposita **tessera di riconoscimento**. Corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
- Tale obbligo grave anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

• Tutela dei volontari in generale

- Utilizzo di attrezzature di lavoro idonee e rispondenti ai requisiti minimi della legislazione vigente;
- Eventuale utilizzo (se necessari per il tipo di attività svolta) dei dispositivi di protezione individuale idonei e rispondenti ai requisiti minimi della legislazione vigente.
- Esposizione di una tessera di riconoscimento con caratteristiche predefinite
- La possibilità di beneficiare della sorveglianza sanitaria attraverso un medico competente (sempre che l'attività comporti uno dei rischi per cui è prevista la sorveglianza sanitaria)
- La possibilità di beneficiare di corsi di formazione specifici

• Tutela dei volontari che operano nell'ambito di una organizzazione di un datore di lavoro

- Art.3 comma 12-bis
- L'inserimento dell'opera di un volontario in un ambito lavorativo richiede una più attenta ed una più onerosa attività. E' infatti implicito che:
- Sia stata realizzata una attenta e dettagliata valutazione dei rischi
- Siano già state definite ed attuare le misure di tutela necessarie
- Siano già state definite ed attuate le misure di emergenza necessarie
- Sia già stata realizzata un'analisi ed una valutazione delle possibili interferenza derivanti dalla presenza del volontario.

• Obblighi del medico competente

Il ruolo del medico competente va ben oltre la sola visita medica:

- Partecipa in maniera attiva alla valutazione dei rischi
- Effettua la sorveglianza sanitaria
- Predisporre le misure di tutela della salute e delle integrità psico-fisica dei lavoratori
- Si occupa di formazione ed informazione nei confronti dei lavoratori (per la parte di competenza)
- Organizza il servizio di primo soccorso
- Collabora all'attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute»

• Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

- **Mancata designazione del RSPP:** arresto da 3 a 6 mesi o con l'ammenda da 2500 a 6400 euro per il datore di lavoro
- **Mancata designazione degli addetti alle emergenze:** arresto da 2 a 4 mesi o con l'ammenda da 750 a 4000 euro per il datore di lavoro – dirigente
- **Mancata formazione del personale:** arresto da 2 a 4 mesi o con l'ammenda da 1200 a 5200 euro per il datore di lavoro – dirigente
- **Mancata organizzazione della gestione delle emergenze:** arresto da 2 a 4 mesi o con l'ammenda da 1200 a 5200 euro per il datore di lavoro – dirigente



• Sanzioni per il preposto



Arresto fino a 3 mesi o con l'ammenda da 400 a 1200 euro in caso di:

- **Mancato controllo** sulla osservanza da parte dei lavoratori degli obblighi di legge e delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
- **Mancata richiesta di osservanza** delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e mancate disposizioni sull'abbandono del posto di lavoro in caso di pericolo.
- Richiesta, salvo eccezioni debitamente motivate, ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione in cui persiste un pericolo grave ed immediato.
- **Mancata segnalazione** tempestiva al datore di lavoro o al dirigente di condizioni di pericolo che si verificano durante il lavoro.

• Sanzioni per il preposto

Arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 800 euro in caso di:

- **Mancata verifica** affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico
- **Mancata informazione tempestiva** per i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione
- **Mancata frequenza di appositi corsi di formazione.**



• Sanzioni per il lavoratore



Arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro in caso di:

- **Non osservanza delle disposizioni ed istruzioni** impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti ai fini della protezione individuale e collettiva.
- **Utilizzo in modo inappropriato dei dispositivi di protezione**
- **Mancata tempestiva segnalazione** al datore di lavoro, al dirigente o al preposto sulle condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza.
- **Rimozione o modifica senza autorizzazione dei dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo.**

• Sanzioni per il lavoratore

Arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro in caso di:

- Esecuzione di propria iniziativa di operazioni o manovre che non sono di loro competenza o che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori
- Non partecipazione ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro
- Mancata sottoposizione ai controlli sanitari previsti
- Rifiuto della designazione per la gestione delle emergenze



• Sanzioni per i lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di subappalto

- Sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro se non espongono la tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.



• Sorveglianza sanitaria

Insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.

Comprende:

- Visita medica
- Eventuali esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirate ai rischi per la sicurezza e la salute
- Eventuali accertamenti sanitari di secondo livello

.La cartella sanitaria

Il medico competente istituisce, aggiorna e custodisce sotto propria responsabilità una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria.

Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente.

• La visita medica

- Preventiva
- Periodica
- Su richiesta del lavoratore
- In occasione del cambio mansione
- Alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti
- Alla ripresa del lavoro a seguito assenza maggiore di 60 gg per motivi di salute



• Accertamenti sanitari

Gli esami clinici e biologici e le indagini diagnostiche (ovvero accertamenti sanitari) comprendono:

- Spirometria
- Screening visivo
- Audiometria
- Elettrocardiogramma
- Esami del sangue e delle urine
- Radiografia torace
- Esami biotossicologici
- Visite specialistiche



Devono essere mirati ai rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori presenti nell'ambiente di lavoro

Il giudizio di idoneità

La visita medica e gli accertamenti sanitari terminano con la formulazione del giudizio di idoneità alla mansione specifica.

- Idoneità
- Idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
- Inidoneità temporanea
- Inidoneità permanente

Avverso i giudizi del medico competente è ammesso ricorso, entro 30 gg dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

ORGANI DI VIGILANZA, CONTROLLO E ASSISTENZA



La vigilanza

In materia di tutela di salute negli ambienti di lavoro, gli organi di vigilanza principalmente deputati ad intervenire sono:

- ASL
- Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro
- I Vigili del fuoco
- La direzione provinciale del lavoro
- Ex-ISPEL INAIL
- INAIL
- Comando carabinieri per tutela del lavoro
- Vigili urbani
- Guardia di finanza

• Azienda sanitaria locale (ASL)

- Le ispezioni possono essere attivate da una segnalazione o in seguito ad una denuncia d'infortunio o malattia professionale, ma possono anche far parte del programma operativo di vigilanza stabilito dall'ASL in cooperazione con le regioni.
- Le ASL possono adottare provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale se riscontrano gravi e ripetute violazioni in materia di salute e sicurezza.

• Azienda sanitaria locale (ASL)

- Le ASL controllano l'attività di sorveglianza sanitaria svolta dai medici competenti delle aziende ed esaminano i ricorsi contro i giudizi di idoneità specifica alla mansione formulati dal Medico Competente,
- Sono anche l'organo tecnico deputato ad emettere per conto del Comune di appartenenza autorizzazioni, pareri e/o nulla osta, previsti da leggi e relativi all'igiene e sicurezza del lavoro

.Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di lavoro

- E' un servizio offerto dalla ULSS ed è pertanto locale
- Ha la finalità di promuovere la salute, la sicurezza ed il benessere sul luogo di lavoro
- Ha un'azione di vigilanza mirata al contrasto dei rischi più gravi
- Verifica lo stato di attuazione delle norme di prevenzione
- Accerta le cause e le responsabilità nei casi di infortunio e malattia professionali ed accertare le violazioni di norme di sicurezza e di igiene del lavoro
- Rilascia autorizzazioni, valida il registro di infortunio
- Valuta i requisiti di igienicità e salubrità dei nuovi insediamenti produttivi

Vigili del fuoco



- Per le norme in materia di prevenzione incendi, l'organo di vigilanza competente è costituito dal Comando provinciale dei Vigili del fuoco.
- La verifica riguarda l'attuazione delle norme che si prefiggono di prevenire l'insorgere di incendi e la formazione e l'innescò di miscele esplosive.
- Nei casi previsti emettono il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI)
- Si occupano anche di organizzare i corsi di formazione obbligatoria per alcune tipologie di rischio (oltre alla prevenzione incendi, ad es. anche la manipolazione di gas tossici)

.Direzione provinciale del lavoro (DPL)

- Ente territoriale del ministero del Lavoro e delle politiche Sociali presente in ambito provinciale.

Le attività della direzione Provinciale del lavoro sono:

- Ricevere le richieste d'intervento dei lavoratori nei confronti di qualunque situazione pregiudizievole.
- Affari legali che svolge le attività relative ai contenziosi sul posto di lavoro
- Vigilanza tecnica che comprende principalmente le attività di verifica e controllo per garantire la sicurezza sul lavoro



Ex ISPESL - INAIL

- E' l'organo tecnico-scientifico del Servizio Sanitario Nazionale. E' chiamato a svolgere attività di ricerca, di sperimentazione, di controllo, di formazione e di informazione per quanto concerne la prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute negli ambienti di lavoro.
- L'istituto svolge le seguenti attività: ricerca, studio, sperimentazione ed elaborazione dei criteri e delle metodologie per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali con particolare riguardo all'evoluzione tecnologica degli impianti, dei materiali, delle attrezzature e dei processi produttivi.

• INAIL

- E' un ente pubblico che ha lo scopo di:
- Tutelare le vittime degli infortuni sul lavoro
- Di ridurre il fenomeno infortunistico
- Di assicurare i lavoratori che svolgono attività a rischio
- Garantire il reinserimento nella vita lavorative degli infortunati sul lavoro.

Ad esempio in caso di infortunio sul lavoro l'INAIL interviene dando al lavoratore un sostegno economico.

L'INAIL si finanzia grazie all'assicurazione obbligatoria che i datori di lavoro pagano per tutti i loro dipendenti.

INAIL

• Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di volontariato

Art. 4. legge 266/91

Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di volontariato

1. Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'assicurazione prevista dalla legge prevede una duplice copertura perché comprende sia una responsabilità contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, sia una assicurazione per la responsabilità verso terzi.

Con l'assicurazione per gli infortuni il volontario è assicurato per gli infortuni e quindi solo per i danni alla persona che capitano a lui.

Con l'assicurazione di r.c il volontario è assicurato per i danni alle persone e cose che lui cagioni ad altri.

• Comando Carabinieri per la Tutela del lavoro

- E' istituito per poter esercitare la vigilanza sull'applicazione delle leggi in materia di lavoro e previdenza sociale nelle aziende industriali, commerciali, negli uffici, nell'agricoltura ed in genere ovunque è previsto un lavoro stipendiato.
- I carabinieri di questo reparto specializzato hanno la qualifica di ispettori del lavoro e operano al fine di garantire il rispetto della normativa di settore.

• Vigili Urbani

- Collaborano con le ASL per la sicurezza sul lavoro
- In caso di infortunio sul lavoro il datore di lavoro deve fare denuncia alla polizia municipale

GRAZIE PER L'ATTENZIONE!!

